



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

Ordinanza speciale n. 19 del 22 settembre 2026

Disposizioni urgenti in materia di poteri sostitutivi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia, prof. avv. Marcello Giuseppe Feola, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2026, registrato dalla Corte dei Conti il 30 gennaio 2026 al n. 346;

VISTO il decreto legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, recante il "*Codice della protezione civile*";

VISTE le disposizioni di cui al Capo III del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (in prosieguo, per brevità, decreto-legge n. 109/2018);

VISTO l'articolo 1, comma 596, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio per il 2026), il quale prevede che il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109/2018 è prorogato fino al 31 dicembre 2026;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Campania n. 256 del 6 ottobre 2025, con il quale è stato definitivamente approvato il Piano di Ricostruzione dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno interessati dal sisma del 21 agosto 2017 e dagli eventi alluvionali a partire dal 26 novembre 2022, ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto-legge n. 109/2018;

VISTE le Ordinanze del Commissario straordinario e in particolare:

- l'Ordinanza n. 7 del 27 settembre 2019, recante "*Misure per il ripristino con miglioramento/adeguamento sismico e la ricostruzione di immobili con struttura ordinaria, a uso abitativo ed a uso produttivo, gravemente danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017*";
- l'Ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022, recante "*Misure per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi per la ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma del 2017 nei Comuni dell'isola di Ischia*";
- l'Ordinanza Speciale n. 8 del 24 aprile 2024, recante "*Disposizioni riguardanti la pianificazione e programmazione della messa in sicurezza idrogeologica del territorio di Casamicciola Terme, della ricostruzione privata post sisma e post frana e delle delocalizzazioni*";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

- l'Ordinanza Speciale n. 9 del 13 settembre 2024, recante “*Disposizioni integrative delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica*”;
- l'Ordinanza Speciale n. 10 del 30 dicembre 2024, recante “*Disposizioni attuative per la disciplina delle procedure di VIA e VInC negli interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza, in materia di acquisizione del complesso immobiliare Pio Monte della Misericordia e ulteriori disposizioni per accelerare la ricostruzione privata*”;
- l'Ordinanza Speciale n. 12 del 30 maggio 2025, recante “*Disposizioni in materia di Contributo di Autonomia Sistemazione e misure varie in materia di ricostruzione privata, pubblica e degli edifici ecclesiastici*”;
- l'Ordinanza n. 37 del 18 marzo 2026, recante “*Nuove disposizioni in materia di assistenza alla popolazione interessata dal sisma del 21 agosto 2017 e dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022*”;
- l'Ordinanza n. 41 del 28 maggio 2026, recante “*Rimodulazione dei termini stabiliti dall'ordinanza n. 37 del 18 marzo 2026 e disposizioni conseguenti*”
- l'Ordinanza n. 43 del 20 agosto 2026, recante “*Nuova disciplina delle delocalizzazioni previste dal Piano di Ricostruzione dell'isola d'Ischia per i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno*”;

VISTI i Decreti del Commissario straordinario e in particolare:

- il Decreto n. 2269 dell'8 febbraio 2025, recante “*Criteri e modalità di nomina del Commissario ad Acta per la gestione dei consorzi obbligatori*”;
- il Decreto n. 2619 del 31 luglio 2025, recante “*Approvazione avviso per acquisizione manifestazioni di interesse e di disponibilità per conferimento incarico Commissario ad Acta con competenze giuridiche*”;
- i Decreti n. 2982 del 30 dicembre 2025 e n. 3075 del 26 febbraio 2026, recanti entrambi “*Riapertura dei termini avviso per acquisizione manifestazioni di interesse e di disponibilità per conferimento incarico Commissario ad Acta con competenze giuridiche*”;

CONSIDERATO che, in applicazione delle richiamate Ordinanze e dei menzionati Decreti, sono state attivate le azioni sostitutive ivi previste da parte del Commissario straordinario, mediante la nomina di Commissari ad acta;

ACCERTATO che l'attività dei nominati Commissari ad acta è risultata contrassegnata da plurime criticità e difficoltà operative, oggettivamente emergenti dalla documentazione agli atti della Struttura



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

commissariale, quali essenzialmente:

- la mancanza di un'immediata disponibilità finanziaria con la quale affrontare i costi per rimuovere oggettive condizioni ostative alla presentazione della domanda di contributo, con l'effetto che gli stessi dovrebbero essere anticipati dal Commissario ad acta;
- l'incertezza in ordine ai criteri e alle procedure da seguire per l'individuazione degli operatori economici cui affidare i servizi tecnici e i lavori;

CONSIDERATO che tali criticità e difficoltà operative hanno comportato una sostanziale paralisi dell'attività dei Commissari ad acta;

RITENUTO che, nelle more del riordinamento organico dei poteri sostitutivi del Commissario straordinario, reso necessario dalla sopraggiunta approvazione del PdRi e dai nuovi termini stabiliti con le Ordinanze commissariali n. 37 del 18 marzo 2026, n. 41 del 28 maggio 2026 e n. 43 del 20 agosto 2026, risulta indilazionabile ed urgente dettare una disciplina volta a superare le indicate criticità e difficoltà operative dei Commissari ad acta già nominati, onde consentirgli di portare avanti il compito loro affidato;

VALUTATO che la disciplina dettata dalla presente Ordinanza, seppur riferita all'attività dei Commissari ad acta già nominati al fine di superare nell'immediatezza le urgenti necessità di operatività degli stessi, viene comunque concepita nell'ottica di recepirla nella successiva Ordinanza di riordinamento complessivo ed organico dei poteri sostitutivi del Commissario straordinario, onde evitare di determinare una diversità di regime regolatorio dell'attività dei Commissari ad acta;

REPUTATO che l'attività dei Commissari ad acta, in quanto organi ausiliari del Commissario straordinario e quindi da ritenersi facenti parte, in via temporanea e straordinaria, dell'assetto organizzativo della Struttura commissariale, deve seguire il regime giuridico disciplinante le attività di quest'ultima, in particolare di quello che regola la scelta degli operatori economici cui affidare i lavori ed i correlati servizi tecnici;

VALUTATO che il singolo Commissario ad acta, per un verso, nell'ipotesi in cui è possibile procedere all'affidamento diretto dei lavori e dei servizi tecnici, non è posto nelle condizioni di osservare l'inderogabile principio di rotazione, mancando della conoscenza d'insieme degli affidamenti di lavori e di servizi tecnici effettuati dagli altri Commissari ad acta ovvero da parte della Struttura commissariale, e per altro verso, nella diversa ipotesi in cui in cui si debba individuare l'operatore economico mediante procedura negoziata oppure mediante una procedura aperta, il Commissario ad acta, in quanto professionista privato, non è nelle condizioni operative di osservare



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

la sicurezza informatica, la protezione dei dati personali e la neutralità tecnologica mediante l'utilizzo di piattaforme e servizi digitali infrastrutturali che assicurino la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte e quindi di garantire l'osservanza dei fondamentali principi di segretezza, di trasparenza, di concorrenza e di pubblicità legale;

CONSIDERATO, pertanto, che all'individuazione degli operatori cui i Commissari ad acta debbono affidare i lavori ed i servizi tecnici deve necessariamente provvedere la Struttura commissariale, mediante l'osservanza delle stesse disposizioni, legislative e regolatorie, previste per gli interventi di ricostruzione pubblica, in modo che siano adeguatamente garantiti i richiamati principi di rotazione, di segretezza, di trasparenza, di concorrenza e di pubblicità legale;

RITENUTI sussistenti i presupposti perché la presente ordinanza sia dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modifica dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, posto che trattasi di disposizioni urgenti finalizzate a garantire l'immediata ripresa delle attività dei Commissari ad acta già nominati, nelle more del riordinamento organico dei poteri sostitutivi del Commissario straordinario, reso necessario dalla sopraggiunta approvazione del PdRi e dai nuovi termini stabiliti con le Ordinanze commissariali n. 37 del 18 marzo 2026, n. 41 del 28 maggio 2026 e n. 43 del 20 agosto 2026;

DISPONE

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. La presente Ordinanza disciplina l'attività dei Commissari ad acta già nominati in applicazione delle Ordinanze e dei Decreti richiamati in premessa.
2. I contratti con i quali i Commissari ad acta abbiano già affidato i lavori ed i servizi tecnici, a condizione che gli stessi siano attualmente validi ed efficaci, continuano a dispiegare i loro effetti.

Articolo 2

(Figure professionali di supporto)

1. Per l'espletamento delle attività amministrative, tecniche o legali connesse e strumentali all'incarico, il Commissario ad Acta, previa autorizzazione del Commissario straordinario, può avvalersi dell'ausilio di altre figure professionali dotate di specifica competenza, in osservanza del



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

principio di rotazione. I relativi compensi devono intendersi integralmente ricompresi e assorbiti in quello spettante al Commissario ad acta. L'avvalimento di altre figure professionali non può in alcun caso determinare incrementi dell'importo del contributo, né comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3

(Individuazione degli operatori economici)

1. Gli operatori economici cui affidare i lavori ed i servizi tecnici da parte del Commissario ad acta sono individuati dalla Struttura commissariale, in osservanza delle vigenti disposizioni, legislative e regolatorie, previste per gli interventi di ricostruzione pubblica.
2. Nel caso di affidamento diretto, è il Dirigente dell'Area Ricostruzione Privata ad individuare gli operatori economici.
3. Nel caso di procedura negoziata e di procedura aperta, lo svolgimento della stessa è di competenza dell'U.O. Gare e Contratti.
4. L'operatore economico individuato ai sensi dei commi 2 e 3 viene comunicato, con nota firmata anche dal Commissario straordinario, dal Dirigente competente al Commissario ad acta, il quale provvede alla sottoscrizione del contratto di affidamento dei lavori ovvero dei servizi tecnici.
Nel caso di individuazione dell'operatore economico mediante procedura negoziata o procedura aperta, al Commissario ad acta vengono trasmessi anche il provvedimento di aggiudicazione e l'offerta tecnica, ove la gara sia stata espletata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
5. Per ogni spesa necessaria a rimuovere oggettive condizioni ostative alla presentazione della domanda di contributo, il Commissario straordinario, su motivata richiesta del Commissario ad acta, può provvedere alla relativa anticipazione, a valere sul contributo.
6. Il Commissario ad acta relaziona alla Struttura commissariale in ordine alle spese di cui al comma 5, allegando le fatture corrispondenti ovvero ogni altra documentazione idonea, da liquidare secondo le modalità stabilite dall'articolo 13, comma 2, dell'Ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022.
7. Le spese anticipate ai sensi dei commi 5 e 6 sono recuperate nei confronti del proprietario, nel caso risulti accertata l'insussistenza del diritto al contributo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

Articolo 4

(Disposizioni finanziarie)

1. La presente Ordinanza non comporta oneri finanziari aggiuntivi, in quanto ogni spesa prevista è compresa nell'ambito del contributo ammissibile per la riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti.

Articolo 5

(Efficacia ed entrata in vigore)

1. La presente Ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, al Dipartimento Casa Italia, alla Presidenza della Regione Campania ed è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.
2. La presente Ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
3. La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web istituzionale del Commissario: www.sismaischia.it ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il Commissario Straordinario
prof. avv. Marcello G. Feola

**Marcello
Giuseppe
Feola**

Firmato digitalmente
da Marcello Giuseppe
Feola
Data: 2026.09.22
11:24:35 +02'00'